

CONVENZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE

Mod.098 Rev1

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ISTITUITO
DAL CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

Il giorno _____ con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra

Azienda/Produttore iniziale di rifiuti speciali		
Dati anagrafici		
Cognome _____	Nome _____	
Nato a _____	Il _____	
C.F. _____		
Residenza _____	Comune _____	Provincia _____
	Via _____	N° _____
In qualità di ¹		
Denominazione/ragione sociale		
C.F. _____	P.IVA _____	
Sede legale	Comune _____	Provincia _____
	Via _____	N° _____
Telefono _____	Cell. _____	
e-mail _____		
Dati dell'utenza		
Tipo attività _____		
Ubicazione sede operativa _____		
Comune _____	Frazione _____	
Via _____	N° _____	
Telefono _____		
Rif. Persona contatto _____	Titolo _____	
Domiciliazione (se diversa)		
Comune _____	Provincia _____	CAP _____
VIA _____	N° _____	

¹ Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro.

seguito denominato **Utente**, e SAV.NO. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), Via Maggiore Giovanni Piovesana 158/B, C.F. 03288870276 e P. Iva 03670260268 - d'ora in avanti denominato semplicemente **GESTORE**,

PREMESSO

- a) che il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e il DPR254/2003 stabiliscono che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- b) che nel territorio operano molte attività economiche che producono rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, la gestione dei quali è sottoposta a numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, adempimenti in parte non dovuti se tali rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
- c) che l'art.183 del D.Lgs. 152/2006 definisce i circuiti organizzati di raccolta, e che l'art. 188 del medesimo D.Lgs. 152/2006 prevede che i produttori di rifiuti speciali possano conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa sottoscrizione di apposita Convenzione;
- d) che è istituito da parte del Consiglio di Bacino Sinistra Piave un servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali sulla base della normativa vigente in materia;
- e) che i rifiuti speciali, provenienti da attività non domestiche, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani, e che il Gestore effettuerà servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali in modo diretto o tramite specifiche aziende, denominando tale attività **Impresa**;

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Art. 1 Oggetto

- 1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2 La presente convenzione disciplina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero da parte del Gestore dei rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie specificati per EER nell'allegato prezzi, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 3 Il servizio viene reso a tutte le utenze non domestiche aventi unità produttiva nei Comuni che appartengono al Bacino "Sinistra Piave".

Art. 2 Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fintantoché non intervenga disdetta, da una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata (PEC) entro il 30 novembre di ciascun anno; eventuali disdette successive a tale data potranno avere validità ed efficacia soltanto se motivate dalla cessazione dell'attività da comprovarsi a cura dell'Utente. In ogni caso, la disdetta avrà effetto a decorrere dall'anno successivo: tale regola può essere derogata soltanto nell'ipotesi e secondo le modalità previste dal successivo art. 6, comma 2 ossia nell'ipotesi in cui il Gestore si avvalga della facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di subentro di attività, il Gestore provvede a effettuare i necessari adempimenti sulla base di idonea documentazione.
3. Nel caso di cessazione di attività, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore.

Art. 3 Impegni del Gestore

1. Il Gestore organizza un servizio integrativo di gestione dei rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, fornendo all'Utente i materiali e le attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.
2. Il Gestore assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
3. Il Gestore garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.

Art. 4 Impegni dell'Utente

1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente Convenzione, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti.
2. L'Utente deve conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti previste per lo specifico servizio secondo le modalità previste dal Gestore.
3. L'Utente si obbliga a pagare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Gestore.
4. L'Utente libera il Gestore (ovvero l'Impresa) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio. Sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

Art. 5 Modalità di deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti

1. Sarà cura dell'Utente rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione in relazione al deposito temporaneo in attesa del conferimento al servizio di raccolta.

2. L'Utente deve stoccare i rifiuti secondo le specifiche tipologie merceologiche in funzione dei servizi forniti, separati tra loro, utilizzando le attrezzature e le diverse forme di gestione stabilite in base alle norme vigenti.
3. È vietata, in base alla normativa vigente, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'Impresa non procederà in nessun caso alla raccolta di tali miscele.
4. Il deposito in attesa del conferimento non deve generare condizioni di rischio per l'igiene pubblica, per l'Utente o per il personale dell'Impresa, non deve produrre cattivi odori o inconvenienti di carattere ambientale.
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire in luogo accessibile al transito degli automezzi di raccolta; l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al punto di conferimento rimane a carico dell'Utente.
6. Sarà onere del Gestore, o società incaricata, provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
7. Al momento del ritiro dei rifiuti, o successivamente allo stesso in casi particolari, sarà rilasciata all'Utente idonea documentazione in base alle norme vigenti.

Art. 6 Costi

1. L'Utente, a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere il corrispettivo relativo alla raccolta e allo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto della convenzione, sulla base dei prezzi unitari di cui agli allegati alla presente convenzione.
2. Il Gestore, sentito il Consiglio di Bacino, si riserva la facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio dandone tempestiva comunicazione all'Utente. La variazione tariffaria entra in vigore non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, salvo che l'Utente provveda a esercitare, entro il medesimo termine, la sua facoltà di recesso a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata (PEC)

Art. 7 Fatturazione

1. La fatturazione dei servizi sarà effettuata dal Gestore.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Nel caso di fatturazione per importi inferiori a 6,00 Euro (IVA esclusa) sarà fatturato all'utenza la somma di 6,00 Euro come importo minimo fatturabile.
- 4.

Art. 8 Reclami

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire al Gestore entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento del disservizio mediante comunicazione telefonica (seguita da comunicazione scritta) e, in ogni caso, in forma scritta, lettera raccomandata o posta PEC entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del disservizio stesso.

Art. 9 Inadempienze dell'Utente: penali, sospensione e/o revoca

1. L'Utente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il costo dell'intervento calcolato in funzione delle ore impiegate, nel caso il Gestore non possa procedere alla raccolta dei rifiuti nel luogo o con le modalità fissate per cause imputabili all'Utente stesso.
2. Allo stesso modo, l'Utente è tenuto al risarcimento di tutte le spese sostenute dal Gestore nel caso di conferimenti difformi rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. In caso di ritardo nel pagamento della fattura per qualsiasi servizio reso dal Gestore (anche diverso dall'oggetto della presente convenzione), questo provvederà a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta PEC) e fino al pagamento di tutte le pendenze.
4. Il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per i servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata PEC); in tale ipotesi l'Utente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
5. La convenzione riprenderà a produrre effetti con il saldo di quanto dovuto ai sensi del comma precedente.
6. Il Gestore si avvale della facoltà di revocare definitivamente la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta PEC). La revoca non dà diritto all'Utente ad alcuna restituzione di eventuali anticipi versati e viene esercitata facendo salvo il diritto del Gestore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi di violazione della normativa vigente in materia di rifiuti.
8. È vietata, la cessione della Convenzione da parte dell'utente.

Art. 10 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione.
2. Nel caso il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.

Art. 11 Varie

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, da specifici accordi di settore, e dal Codice Civile.

L'UTENTE (firma leggibile)

Il GESTORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente Convenzione:

- Art. 4 Impegni dell'Utente
- Art. 5 Modalità di rifiuti deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti
- Art. 6 Costi
- Art. 7 Fatturazione
- Art. 9 Inadempienze dell'Utente: penali, sospensione e/o revoca
- Art. 11 Varie

L'UTENTE (firma leggibile)

DATA

.....

.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NON URBANI EROGATI DA SAVNO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Il Titolare del Trattamento è SAV.NO. SPA, in Via Magg. G. Piovesana, 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438 1711000, protocollo@savno.it. Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati, in Via Magg. G. Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV), +39 0438/1711000, rpd@savnoservizi.it. Il trattamento è effettuato per adempiere alla stipula ed esecuzione della convenzione/contratto nell'ambito dei servizi di raccolta rifiuti non rientranti nel servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e adempimento di un obbligo legale. Il conferimento è necessario per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per l'espletamento del servizio richiesto dall'interessato. Il rifiuto non consentirà la stipulazione ed esecuzione del contratto. I dati personali potranno essere comunicati a: soggetti pubblici e privati se necessario per legge o per il compimento del servizio; Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR; dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del Trattamento. I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati sono conservati per 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c., fatti salvi casi particolari. L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento o opporsi al medesimo, contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento. L'Interessato che ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie. L'informativa completa è pubblicata nel sito istituzionale di SAV.NO. SPA al seguente link <https://www.savnoservizi.it/it/amministrazione-trasparente/Protezione-dei-dati-personali-1/Informative-sul-trattamento-dei-dati-personali>



L'UTENTE (firma leggibile)

.....

Numero documento d'identità

.....